

- (1) Nel senso ricordato da G. ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, Bologna, 1988, 147 ss.; l'Autore distingue l'irrazionalità dalla irragionevolezza della legge, in quanto solo la prima riguarda la coerenza logica della formulazione delle norme. Cfr. P. BARILE, *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in AA.VV., *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Riferimenti comparatistici*, Atti del seminario svoltosi a Roma nei giorni 13 e 14 ottobre 1992, Milano, 1994, 21 ss.
- (2) G.U. RESCIGNO, *Tecnica legislativa (voce)*, in *Enc. Giur.*, XXX, Roma, 1990, 1 ss.
- (3) Sui principali difetti delle disposizioni mal formulate v. R. GUASTINI, *Questioni di tecnica legislativa*, in *Le Regioni*, 1985, 221 ss..
- (4) M. AINIS, *La legge oscura*, Bari, 1997, 144 ss.; secondo l'Autore la legge è oscura quando non consente "l'estrazione di una norma vincolante" (p. 155), in genere perché afflitta da ambiguità, irrazionalità o incoerenza. Cfr. A. RUGGERI, *Fonti e norme nell'ordinamento e nell'esperienza costituzionale*, Torino, 1993, 6 ss. Quest'ultimo Autore distingue il concetto di "oscurità" in senso "forte" da quello di "tono minore"; nel primo caso la legge è inesistente, in quanto colpita da "radicale nullità"; nel secondo caso, invece, può ammettersi "l'annullamento giudiziale" ad opera della Consulta. Secondo Ruggeri la definizione corretta di "oscurità" è solo la prima: se l'enunciato è oscuro non esistono né disposizione né norma.
- (5) In dottrina, sull'obbligo del legislatore di rispettare le regole "della comunicazione linguistica" v. M. AINIS, *Le parole e il tempo della legge*, Torino, 1996, 43. Sulla chiarezza delle leggi e l'interpretazione della Consulta v. G. RECCHIA, *Riflessioni di diritto comparato sull'ermeneutica giudiziaria e la chiarezza delle leggi*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1999, 435 ss.. In generale sull'importanza del linguaggio nel diritto da ultimo v. F. LEDDA, *Alla ricerca della lingua perduta del diritto*, in *Dir. Pubbl.*, 1999, 1 ss.; l'Autore sottolinea che "l'onestà nel parlare condiziona la possibilità e quindi la vera libertà nella comunicazione" (p. 27).
- (6) CORTE COSTITUZIONALE, sent. 13-2-1995, n. 34, in *Giur. Cost.*, 1995, 362 ss.
- (7) Sull'audacia della Corte Costituzionale v. M. LUCIANI, *Una legislazione penale più coerente*, in *Giur. Cost.*, 1996, 370 ss..
- (8) CORTE COSTITUZIONALE, sent. 27-2-1996, n. 52, in *Giur. Cost.*, 1996, 366 ss..
- (9) CORTE COSTITUZIONALE, sent. 22-4-1992, n. 185, in *Giur. Cost.*, 1992, 1333 ss. La sentenza è commentata da R. GUASTINI, *Errore materiale del legislatore e interpretazione correttiva della legge penale*, in *Giur. Cost.*, 1992, 1339 ss. e da G.U. RESCIGNO, *L'errore materiale del legislatore, la cattiva redazione delle leggi e la Corte*, in *Giur. Cost.*, 1992, 2418 ss..
- (10) Sul punto, v. R. GUASTINI, *Errore materiale del legislatore e interpretazione correttiva della legge penale*, cit., 1341.
- (11) Cfr. CORTE COSTITUZIONALE, sent. 8-6-1981, n. 96, in *Giur. Cost.*, 1981, 806 ss.; commentata da P.G. GRASSO, *Controllo sulla rispondenza alla realtà empirica delle previsioni legali di reato*, in *Giur. Cost.*, 1981, 806 ss. (v. in particolare p. 811).
- (12) CORTE COSTITUZIONALE, sent. 24-3-1988, n. 364, in *Giur. Cost.*, 1988, 1504 ss..
- (13) Dubbi su tale qualificazione sono espressi sia da R. GUASTINI, *Errore materiale del legislatore e interpretazione correttiva della legge penale*, cit., 1341, sia da G.U. RESCIGNO, *L'errore materiale del legislatore, la cattiva redazione delle leggi e la Corte*, cit.
- (14) Esprime perplessità sul tipo di decisione adottata R. GUASTINI, *Errore materiale del legislatore e interpretazione correttiva della legge penale*, cit., 1343. Cfr. G.U. RESCIGNO, *L'errore materiale del legislatore, la cattiva redazione delle leggi e la Corte*, cit., 2424.
- (15) CORTE COSTITUZIONALE, sent. 25-7-1996, n. 312, in *Giur. Cost.*, 1996, 2575 ss..
- (16) CORTE COSTITUZIONALE, sent. 30-10-1996, n. 364, in *Giur. Cost.*, 1996, 3181 ss..
- (17) CORTE COSTITUZIONALE, ord. 10-1-1997, n. 6, in *Giur. Cost.*, 1997, 27 ss..
- (18) G.M. SALERNO, *La tecnica legislativa e la chiarezza normativa nella giurisprudenza costituzionale più recente*, in *Rass. Parl.*, 1997, 1434 ss..
- (19) In dottrina v. M. AINIS, *Le parole e il tempo della legge*, op. cit., 40 ss.; l'Autore individua un serie di norme costituzionali da cui è ricavabile, almeno implicitamente, l'esigenza della chiarezza normativa. Ugualmente, M. AINIS, *La legge oscura*, op. cit., 171 ss..
- (20) CORTE COSTITUZIONALE, sent. 13-2-1995, n. 34, cit., 362 ss..
- (21) CORTE COSTITUZIONALE, sent. 27-2-1996, n. 52, cit., 366 ss..
- (22) In generale sul ricorso della Consulta all'art. 3 Cost. quale parametro per censurare l'irrazionalità della norma impugnata v. A. CERRI, *Tecnica legislativa e giurisprudenza della Corte Costituzionale*, in AA.VV., *L'educazione giuridica*, V, *Modelli di legislazione e di scienza della legislazione*, Napoli, 1987, 249 ss.; dello stesso Autore, *Ragionevolezza delle leggi (voce)*, in *Enc. Giur.*, XXV, Roma, 1991, 1 ss.. V. anche A. PACE, *Leggi di incentivazione e vincoli sul futuro legislatore*, in *Giur. Cost.*, 1983, 2347. Per M. AINIS, *Le parole e il tempo della legge*, op. cit., 44, "l'annullamento della legge per violazione del principio di uguaglianza" si risolve, in sostanza, nella denuncia del difetto di coordinamento fra due normative.
- (23) CORTE COSTITUZIONALE, sent. 22-4-1992, n. 185, cit., 1333 ss..
- (24) A. RUGGERI, *Fonti e norme nell'ordinamento e nell'esperienza costituzionale*, op. cit., 7, annovera la sentenza in esame fra gli esempi di pronunce in cui il giudice costituzionale "ha annullato norme di legge proprio in ragione della loro oscurità" e sottolinea come la Consulta consideri la "non chiarezza" una manifestazione di irragionevolezza, dunque, una violazione della certezza del diritto.
- (25) G.U. RESCIGNO, *L'errore materiale del legislatore, la cattiva redazione delle leggi e la Corte*, cit., 2422.
- (26) Recentemente v. ord. 5-11-1996, n. 388, in *Giur. Cost.*, 1996, 3620 ss.; la Consulta ha ritenuto manifestamente infondata la questione sollevata sull'art. 185 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. nella parte in cui, nel giudizio

conseguente all'opposizione di terzo all'esecuzione immobiliare, rinvia all'art. 183 c.p.c., "senza tener presente che tale norma è stata modificata con decreto legge 18 ottobre 1995 n. 432, conv. in l. 20 dicembre 1995 n. 534, nel senso della creazione di una prima udienza di comparizione (art. 180 c.p.c.) e della modificazione del relativo regime di preclusioni". In sostanza, il giudice *a quo* ha denunciato un difetto di coordinamento tra la norma impugnata e gli artt. 180 e 183 del c.p.c. e ha denunciato la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione. La Consulta, tuttavia, pur riconoscendo il vizio di coordinamento rilevato, lo ha ritenuto ininfluenza ai fini della conformità al dettato costituzionale, in quanto il giudice può fissare un'udienza di comparizione nel rispetto di congrui termini, così come avviene per il processo di cognizione e, nel caso in cui ciò non sia possibile, eventualmente rinviare ad udienze successive agli adempimenti fissati dagli artt. 180 e 183 c.p.c.

(27) CORTE COSTITUZIONALE, sent. 25-7-1996, n. 312, cit., 2575 ss..

(28) La stessa tecnica ermeneutica è impiegata nella sent. 53/97, v. CORTE COSTITUZIONALE, sent. 28-2-1997, n. 53, in *Giur. Cost.*, 1997, 479 ss.. Sul punto v. G.M. SALERNO, *La tecnica legislativa e la chiarezza normativa nella giurisprudenza costituzionale più recente*, cit., 1434 ss..

(29) Cfr. CORTE COSTITUZIONALE, sent. 20-7-1990, in *Giur. Cost.*, 1990, 2136 ss.; la Consulta, per altro adita con un ricorso in via principale, dichiara l'inammissibilità della questione, in quanto sollevata per meri "difetti di chiarezza delle norme ... o di coordinamento con altre disposizioni", senza l'indicazione precisa dei parametri costituzionali violati. Per un tentativo di ritrovare nella chiarezza normativa un principio naturale che preesiste all'ordinamento giuridico v. M. AINIS, *La legge oscura*, op. cit., 128 ss.. Dello stesso Autore, *Le parole e il tempo della legge*, op. cit., 42 ss. e *Il coordinamento dei testi legislativi*, in *Giur. Cost.*, 1993, 1459 ss.; Ainis, illustrando i problemi del coordinamento normativo e l'intervento della Corte Costituzionale, definisce la chiarezza legislativa "un prerequisito della produzione giuridica ... espressione ... della razionalità intrinseca dell'ordinamento" (p. 45); ossia essa viene configurata come un mezzo per raggiungere la coerenza connaturale ad ogni ordinamento positivo. Sulla certezza del diritto, v. R. GUASTINI, *La certezza del diritto come principio di diritto positivo?*, in *Le Regioni*, 1986, 1090 ss.; cfr. A. PIZZORUSSO, *Certezza del diritto (voce)*, in *Enc. Giur.*, VI, Roma, 1988, 1 ss.. Sulla rilevanza costituzionale del principio di certezza del diritto v. G. MORBIDELLI, *Introduzione al diritto e all'interpretazione*, in AA.VV., *Diritto costituzionale italiano e comparato*, Bologna, 1995, 31. Cfr. L. PEGORARO, *Linguaggio e certezza della legge*, Milano, 1988, 6 ss.; in particolare l'Autore segnala che La Consulta ha assunto "ad oggetto del proprio giudizio lo specifico problema della chiarezza del dettato legislativo e della legislazione, giungendo ... a decisioni di accoglimento motivate con l'assenza di tale essenziale requisito nelle leggi impuginate" (p. 16 s.).

(30) M. AINIS, *La Legge oscura*, op. cit., 118 ss..

(31) M. AINIS, *La legge oscura*, op. cit., 119.

(32) A. DIOTALLEVI, *Considerazioni di ordine costituzionale sulle tecniche di legislazione, in relazione al loro rapporto con l'iniziativa legislativa e con il procedimento di approvazione della legge*, in AA.VV., *Il Parlamento della Repubblica - organi, procedure, apparati*, Camera dei Deputati, III, Roma, 1990, 149 ss. Tra i numerosi commenti alla sentenza in esame v. G. VASSALLI, *L'inevitabilità dell'ignoranza della legge penale come causa generale di esclusione della colpevolezza*, in *Giur. Cost.*, 1988, 3 ss..

(33) Sulla chiarezza normativa e la necessità di conoscibilità del diritto, tra le pronunce degli anni ottanta si deve segnalare la sent. 19-12-1984, n. 292, in *Giur. Cost.*, 1984, 2156 ss.. Con questa decisione la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 39, c. 1, l. 703/52, limitatamente all'espressione "e successive modificazioni", in quanto l'evidente genericità della formula avrebbe causato dubbi interpretativi lesivi della certezza del diritto. V. L. PEGORARO, *Linguaggio e certezza della legge*, op. cit., 18 ss.; e in riferimento al problema del coordinamento legislativo M. AINIS, *Le parole e il tempo della legge*, op. cit., 40.